

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2071/97 della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione della quantità provvisoria di banane da assegnare agli operatori delle categorie A e B nel quadro del contingente tariffario per il 1998 ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2072/97 della Commissione, del 23 ottobre 1997, relativo alla concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Finlandia** 3
- Regolamento (CE) n. 2073/97 della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato
 4- Regolamento (CE) n. 2074/97 della Commissione, del 23 ottobre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
 7- Regolamento (CE) n. 2075/97 della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
 9- Regolamento (CE) n. 2076/97 della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali
 12- Regolamento (CE) n. 2077/97 della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97
 14- Regolamento (CE) n. 2078/97 della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97
 15

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento (CE) n. 2079/97 della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97	16
Regolamento (CE) n. 2080/97 della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97	17
Regolamento (CE) n. 2081/97 della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	18
Regolamento (CE) n. 2082/97 della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.....	20
Regolamento (CE) n. 2083/97 della Commissione, del 23 ottobre 1997, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di ottobre 1997 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1600/95	22
Regolamento (CE) n. 2084/97 della Commissione, del 23 ottobre 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	24
* Decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (ARIANNA)	26
Dichiarazione della Commissione	34
Dichiarazione del Parlamento europeo	34
* Direttiva 97/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli	35
Dichiarazione della Commissione	37

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/687/CE:

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 1997, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia	38
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2071/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1997

che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione della quantità provvisoria di banane da assegnare agli operatori delle categorie A e B nel quadro del contingente tariffario per il 1998

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96⁽⁴⁾, la Commissione provvede, in base al volume del contingente tariffario annuo e al totale dei quantitativi di riferimento degli operatori stabiliti in applicazione degli articoli 3 e seguenti dello stesso regolamento, alla fissazione, se del caso, di un coefficiente uniforme di riduzione per ciascuna categoria di operatori da applicare al quantitativo di riferimento di ciascun operatore per stabilire la quantità da assegnarli per l'anno considerato;

considerando che il 4 aprile 1995 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento mirante all'adattamento del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto riguarda il volume del contingente tariffario annuo di importazioni di banane nella Comunità, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che a tutt'oggi, nonostante le iniziative della Commissione, il Consiglio non ha adottato alcuna decisione sull'aumento del contingente tariffario, in base alla proposta suddetta;

considerando che, fatte salve le misure che saranno decise dal Consiglio, è opportuno stabilire provvisoriamente i

quantitativi di riferimento degli operatori delle categorie A e B del 1998, per permettere il rilascio dei titoli di importazione nel corso dei primi trimestri di tale anno; che, a tal fine, appare indicato calcolare il coefficiente di riduzione per ciascuna categoria di operatori, previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93, in base ad un contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate e tenendo conto della ripartizione prevista dall'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che il totale dei quantitativi di riferimento così calcolati ammonta a 2 054 729 tonnellate per l'insieme degli operatori della categoria A e a 1 436 455 tonnellate per l'insieme degli operatori della categoria B;

considerando che le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93 relative, da un lato, all'importo complessivo dei quantitativi di riferimento attribuiti agli operatori da essi registrati e, d'altro lato, ai quantitativi complessivi di banane commercializzati per ciascuna funzione commerciale dagli stessi operatori, mettono in evidenza un doppio conteggio degli stessi quantitativi per la stessa funzione a vantaggio di operatori diversi in vari Stati membri;

considerando che, ove fossero presi in considerazione i dati succitati, comunicati da taluni Stati membri, sarebbe necessario stabilire, dati i doppi conteggi, un coefficiente uniforme di riduzione troppo elevato e penalizzante per talune categorie di operatori; che è quindi opportuno stabilire il coefficiente di riduzione in base ai dati comunicati dagli Stati membri, previa deduzione dei doppi conteggi valutati dalla Commissione;

considerando che è opportuno disporre l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento affinché gli operatori possano beneficiarne quanto prima possibile;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- per ciascun operatore della categoria A: 0,712016;
- per ciascun operatore della categoria B: 0,459465.

Articolo 1

Nell'ambito del contingente tariffario previsto dagli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo provvisorio da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 si ottiene applicando al quantitativo di riferimento dell'operatore, determinato in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1442/93, il seguente coefficiente uniforme di riduzione:

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi, da un lato, gli adeguamenti connessi a verifiche complementari ulteriori e, d'altro lato, le eventuali misure da adottare in applicazione di decisioni ulteriori del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2072/97 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 1997****relativo alla concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Finlandia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione in particolare per i casi di fissazione forfettaria anticipata dell'aliquota dell'aiuto;considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96⁽⁶⁾, stabilisce in particolare i quantitativi minimi per contratto;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è possibile decidere la concessione di un aiuto all'ammasso privato; che tale articolo prevede che tale misura sia adottata alla luce della situazione di ciascuna zona di quotazione; che, tenendo presente la situazione del mercato particolarmente critica in Finlandia, si ritiene opportuno avviare l'ammasso privato in tale paese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, dal 27 ottobre al 28 novembre 1997 possono essere presentate in Finlandia domande di aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnelli, limitatamente ad una quantità di 150 tonnellate. Non saranno accettate le domande presentate il giorno in cui il quantitativo complessivo richiesto supera 150 tonnellate o il giorno successivo. I quantitativi figuranti nelle domande presentate il giorno del superamento del limite quantitativo suddetto sono ridotte proporzionalmente.

2. L'aliquota dell'aiuto per il periodo minimo di ammasso di tre mesi ammonta a 1 100 ECU/t. Tuttavia, l'ammassatore sceglie il periodo effettivo di ammasso. Tale periodo può variare da un minimo di tre a un massimo di sette mesi. Se il periodo di ammasso è superiore a tre mesi l'aiuto è maggiorato di 1,45 ECU/t al giorno.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU L 206 del 30. 7. 1996, pag. 25.⁽³⁾ GU L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.⁽⁴⁾ GU L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.⁽⁵⁾ GU L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.⁽⁶⁾ GU L 10 del 13. 1. 1996, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 2073/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1997

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97⁽⁵⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95⁽⁸⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁸⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – – negli altri casi	— — — —
1002 00 00	Segala	2,700
1003 00 90	Orzo	0,595
1004 00 00	Avena	1,066
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3); – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – negli altri casi	1,399 1,751 0,961 1,313 1,751 1,399 1,751
1006 20	Riso semigreggio: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	17,515 15,594 15,594
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	22,600 22,600 22,600
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: – amido del codice NC 1108 19 10: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale)	0,842 1,213 1,213

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	0,595
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1102 10 00	Farina di segala	3,321
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —

(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5) modificata.

(2) Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 2074/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 40	204	50,3
	999	50,3
0709 90 79	052	158,4
	999	158,4
0805 30 30	052	92,6
	388	54,8
	512	34,9
	524	67,8
	528	54,6
	999	60,9
0806 10 40	052	73,4
	064	53,8
	400	206,8
	504	265,3
	999	149,8
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052	58,8
	060	52,5
	064	48,7
	388	52,3
	400	89,2
	404	84,9
	512	53,1
	528	45,1
	999	60,6
	0808 20 57	052
064		87,5
400		68,2
999		83,6

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2075/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1997

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95⁽⁵⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.⁽⁵⁾ GU L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

<i>(ECU/t)</i>		<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	24,51	1104 23 10 9100	26,27
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	21,01	1104 23 10 9300	20,14
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	21,01	1104 29 11 9000	0,00
1102 90 10 9100	8,93	1104 29 51 9000	0,00
1102 90 10 9900	6,07	1104 29 55 9000	0,00
1102 90 30 9100	19,19	1104 30 10 9000	0,00
1103 12 00 9100	19,19	1104 30 90 9000	4,38
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	31,52	1107 10 11 9000	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	24,51	1107 10 91 9000	10,59
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	21,01	1108 11 00 9200	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	21,01	1108 11 00 9300	0,00
1103 19 10 9000	27,00	1108 12 00 9200	28,02
1103 19 30 9100	9,22	1108 12 00 9300	28,02
1103 21 00 9000	0,00	1108 13 00 9200	28,02
1103 29 20 9000	6,07	1108 13 00 9300	28,02
1104 11 90 9100	8,93	1108 19 10 9200	18,44
1104 12 90 9100	21,32	1108 19 10 9300	18,44
1104 12 90 9300	17,06	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	27,44
1104 19 50 9110	28,02	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	21,01
1104 19 50 9130	22,76	1702 30 91 9000	27,44
1104 21 10 9100	8,93	1702 30 99 9000	21,01
1104 21 30 9100	8,93	1702 40 90 9000	21,01
1104 21 50 9100	11,90	1702 90 50 9100	27,44
1104 21 50 9300	9,52	1702 90 50 9900	21,01
1104 22 20 9100	17,06	1702 90 75 9000	28,75
1104 22 30 9100	18,12	1702 90 79 9000	19,96
		2106 90 55 9000	21,01

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2076/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1997

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i

prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	17,51
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	2,98

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 2077/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1997

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 ottobre 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 10,47 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2078/97 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 1997

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito
della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1884/97 ⁽⁶⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 ottobre 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97 modificato, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 3,73 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 73.

REGOLAMENTO (CE) N. 2079/97 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione, del 12 settembre 1997, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 8,

considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1773/97;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n.

1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 ottobre 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 21,50 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2080/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1997

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla e alcuni paesi ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1883/97 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 ottobre 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 10,80 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 2081/97 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 1997

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle
semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;
considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾;
considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;
considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	—	—	1101 00 15 9100	01	5,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	4,75
1001 90 99 9000	03	0	1101 00 15 9150	01	4,25
	02	—	1101 00 15 9170	01	4,00
1002 00 00 9000	03	17,00	1101 00 15 9180	01	3,75
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	1,00	1102 10 00 9500	01	36,50
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	—	— ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	—	— ⁽²⁾
1005 90 00 9000	—	—	1103 11 10 9900	—	—
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9200	01	0 ⁽²⁾
1008 20 00 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2082/97 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 1997
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97⁽⁴⁾;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 9000	5,00
1107 10 99 9000	14,00
1107 20 00 9000	16,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2083/97 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 1997**

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di ottobre 1997 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1600/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1873/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che le domande presentate per i prodotti contemplati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1600/95 vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1600/95 elencati nell'allegato, presentati per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 in virtù del regolamento (CE) n. 1600/95, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

Numero d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1600/95	Coefficiente di attribuzione
37	0,0061
38	0,0028
40	0,1107
41	0,0089
42	0,0465
43	0,0097
45	0,0040
48	0,0029

REGOLAMENTO (CE) N. 2084/97 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 1997

**che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per
taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1143/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2045/97⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 24. 6. 1997, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 286 del 18. 10. 1997, pag. 9.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,65	3,98
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,65	9,21
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,65	3,78
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,65	8,78
1701 91 00 ⁽²⁾	26,66	11,90
1701 99 10 ⁽²⁾	26,66	7,38
1701 99 90 ⁽²⁾	26,66	7,38
1702 90 99 ⁽³⁾	0,27	0,38

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**DECISIONE N. 2085/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 6 ottobre 1997

**che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore
del libro e della lettura (ARIANNA)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in
particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'arti-
colo 189 B del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune appro-
vato il 28 maggio 1997 dal comitato di conciliazione,

(1) considerando che nell'era della società dell'informa-
zione il libro e la lettura restano uno strumento privi-
leggiato della diffusione del sapere e che occorre tener
conto delle complementarità tra il libro, la tecnologia
audiovisiva e i multimedia;

(2) considerando che qualsiasi programma comunitario
nel settore del libro deve tener conto della duplice
natura dello stesso che è un bene economico e cultu-
rale al contempo;

(3) considerando che la pratica della lettura, momento
privilegiato di svago, può essere stimolata dai
programmi comunitari, soprattutto nei settori dell'i-
struzione e della cultura;

(4) considerando che nel ciclo del libro occorre distin-
guere tra creazione, edizione, traduzione e diffusione;
che il presente programma (ARIANNA) può essere
considerato un'azione culturale importante a favore
del libro;

(5) considerando che il trattato conferisce alla Comunità
il compito di:

- contribuire al pieno sviluppo delle culture degli
Stati membri nel rispetto delle loro diversità
nazionali e regionali,
- incoraggiare la cooperazione fra Stati membri e,
se necessario, appoggiare e integrare l'azione di
questi ultimi, in particolare per quanto riguarda
la creazione artistica e letteraria,

— favorire la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti nel
campo della cultura e in particolare con il Consi-
glio d'Europa;

(6) considerando che la promozione della traduzione e il
sostegno ad iniziative mirate realizzate in comparte-
cipazione, soprattutto da operatori specializzati del
settore europeo del libro e della lettura, contribui-
scono:

— alla conoscenza e alla diffusione della cultura e
della storia dei popoli europei,

— al mantenimento della diversità della creazione
letteraria e del patrimonio scritto nelle sue
diverse espressioni linguistiche nazionali e regio-
nali,

— agli scambi interculturali e agli scambi di know-
how,

e che favorisce l'accesso dei cittadini, anche dei
meno favoriti, alla cultura;

(7) considerando che è necessario contribuire a incorag-
giare una traduzione di qualità delle opere letterarie
nella Comunità e la loro promozione, in particolare
attraverso il perfezionamento dei traduttori letterari
nonché di altri professionisti del settore librario,
soprattutto di coloro che hanno la responsabilità di
facilitare l'accesso dei cittadini europei a tali opere;

(8) considerando che i premi europei di letteratura e di
traduzione possono contribuire alla diffusione di
opere letterarie di qualità;

(9) considerando l'importanza che le istituzioni della
Comunità hanno attribuito alla conoscenza e alla
diffusione della creazione letteraria, in particolare
attraverso la traduzione, come testimoniano:

— la risoluzione del Parlamento europeo del 10
luglio 1987 su una comunicazione della Commis-
sione al Consiglio, riguardante un'azione comuni-
taria nel settore del libro ⁽⁴⁾,

— a risoluzione del Consiglio e dei ministri respon-
sabili degli affari culturali, riuniti in sede di
Consiglio, del 9 novembre 1987, sulla promo-
zione della traduzione di opere importanti della
cultura europea ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU C 324 del 22. 11. 1994, pag. 11 e GU C 279 del 25. 10.
1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 100 del 2. 4. 1996, pag. 35.

⁽³⁾ Parere espresso dal Parlamento europeo il 7 aprile 1995 (GU
C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 289), posizione comune del Consi-
glio del 27 giugno 1996 (GU C 264 dell'11. 9. 1996, pag. 34) e
decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 1996 (GU C
347 del 18. 11. 1996, pag. 25). Decisione del Parlamento euro-
peo del 17 luglio 1997. Decisione del Consiglio del 24 luglio
1997.

⁽⁴⁾ GU C 246 del 14. 9. 1987, pag. 136.

⁽⁵⁾ GU C 309 del 19. 11. 1987, pag. 3.

- a risoluzione del Consiglio e dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, del 18 maggio 1989, relativa alla promozione del libro e della lettura ⁽¹⁾,
- la comunicazione della Commissione, del 3 agosto 1989, sul libro e la lettura: sfide culturali dell'Europa,
- le conclusioni dei ministri della cultura, riuniti in sede di Consiglio, del 12 novembre 1992, sulle linee direttrici per l'azione comunitaria nel settore culturale ⁽²⁾,
- la risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 1993 sulla promozione del libro e della lettura in Europa ⁽³⁾,
- la risoluzione del Consiglio e dei ministri della cultura riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1993, sulla promozione della traduzione di opere teatrali europee contemporanee ⁽⁴⁾;

- (10) considerando i risultati della campagna europea di sensibilizzazione al libro e alla lettura (1993-1994), organizzata dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa;
- (11) considerando che la comunicazione della Commissione del 27 luglio 1994 sull'azione della Comunità europea a favore della cultura, che ha indicato il libro e la lettura come settori prioritari, ha precisato il quadro delle azioni di promozione in grado di sostenere e completare gli sforzi degli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- (12) considerando l'interesse di realizzare azioni culturali comunitarie con paesi terzi all'interno e all'esterno dell'Europa, nonché una cooperazione culturale europea con il Consiglio d'Europa e con altri organismi internazionali competenti, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco);
- (13) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del presente programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995;
- (14) considerando che un «modus vivendi», tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati

secondo la procedura prevista dall'articolo 189 B del trattato ⁽⁵⁾ è stato concluso il 20 dicembre 1994,

DECIDONO:

Articolo 1

La presente decisione definisce per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, il programma di azione ARIANNA che figura in allegato, (in proseguio: il presente programma) destinato ad accrescere la conoscenza e la diffusione della creazione letteraria e della storia dei popoli europei, nonché l'accesso dei cittadini europei alle stesse, in particolare sostenendo la traduzione di opere letterarie, teatrali e di riferimento e progetti di cooperazione nei settori del libro e della lettura realizzati in compartecipazione nonché attraverso il perfezionamento dei professionisti che operano in tale campo.

Articolo 2

Il presente programma incoraggia la cooperazione a livello europeo tra gli Stati membri nel settore della cultura. Esso appoggia e integra la loro azione conformemente al principio di sussidiarietà, contribuendo al pieno sviluppo delle loro culture nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali.

A tal fine, gli obiettivi del programma sono i seguenti:

- a) promuovere, per il tramite della traduzione:
- una più ampia diffusione di opere letterarie di qualità del XX secolo, rappresentative della cultura dello Stato membro da cui provengono che illustrano in particolare le tendenze della letteratura europea contemporanea della seconda metà del secolo; a questo proposito, sarà data priorità alle traduzioni delle opere scritte nelle lingue meno diffuse dell'Unione europea, o alle traduzioni verso tali lingue;
 - la diffusione di opere drammatiche contemporanee, al fine di presentare al pubblico europeo un repertorio diversificato e rappresentativo delle culture degli Stati membri;
 - la diffusione di opere di riferimento ai fini di una migliore conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei, segnatamente nei settori indicati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 128 del trattato;
- b) stimolare, sostenendo progetti di cooperazione realizzati in compartecipazione:
- gli scambi di esperienze e know-how su temi di interesse comune tra professionisti a livello europeo nel settore del libro;
 - lo sviluppo di iniziative in compartecipazione volte a facilitare l'accesso alle informazioni relative alla diffusione del libro nonché la promozione della lettura e l'accesso ad essa da parte dei cittadini;

⁽¹⁾ GU C 183 del 20. 7. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 336 del 19. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 42 del 15. 2. 1993, pag. 182.

⁽⁴⁾ GU C 160 del 12. 6. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

- c) incoraggiare una traduzione di qualità delle opere letterarie e la loro promozione, accordando un sostegno comunitario al perfezionamento dei traduttori letterari, nonché di altri professionisti del settore librario, soprattutto di coloro che hanno la responsabilità di facilitare l'accesso dei cittadini;
- d) sostenere e integrare le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) accordando un sostegno a progetti di studi e di ricerca innovativi presentati da reti e da organizzazioni professionali.
- le priorità e gli orientamenti generali delle misure descritte in allegato ed il relativo programma annuale,
 - l'equilibrio generale tra tutte le azioni,
 - le modalità e i criteri di selezione dei diversi tipi di progetti descritti nell'allegato (azioni 1, 2, 3, 4 e 6),
 - il sostegno finanziario che sarà fornito dalla Comunità (importi, durata, ripartizione e beneficiari),
 - le modalità di controllo e di valutazione del presente programma, nonché le conclusioni del rapporto di valutazione previsto all'articolo 8 e ogni misura di modifica del presente programma che ne deriva.

Articolo 3

Le azioni descritte nell'allegato sono effettuate al fine della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2. Esse sono attuate in base alla procedura prevista all'articolo 5.

Articolo 4

1. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PAECO), conformemente alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari conclusi o da concludere con tali paesi. Questo programma è aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta nonché alla cooperazione con altri paesi terzi che hanno concluso accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari da assegnare secondo procedure da convenire con questi paesi. Talune modalità generali della partecipazione sono contemplate nell'azione 6 dell'allegato.

2. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con il Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali competenti nel campo della cultura (ad esempio l'Unesco) accertandosi della complementarietà degli strumenti impiegati, nel rispetto dell'identità propria e dell'autonomia d'azione di ogni istituzione e organizzazione.

Articolo 5

1. La Commissione attua il presente programma conformemente alla presente decisione.
2. La Commissione è assistita da un comitato composto da due rappresentanti per ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del Comitato possono farsi assistere da esperti o consiglieri.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti di misure concernenti:

Il comitato formula il suo parere sui progetti di misure di cui al comma precedente entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso:

- a) la Commissione può differire di un periodo di due mesi a partire dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera a).

4. La Commissione può consultare il comitato su tutte le questioni concernenti l'attuazione del presente programma che non rientrino tra quelle di cui al paragrafo 3.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare.

Il comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 7 milioni di ecu.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, cerca di rendere complementari le azioni previste dal presente programma e da altri programmi culturali quali Caleidoscopio⁽¹⁾ e Raffaello da un lato, nonché dai programmi d'azione comunitari, soprattutto in materia di istruzione, come Socrate⁽²⁾, e formazione professionale, come Leonardo da Vinci⁽³⁾, dall'altro.

Articolo 8

Un anno dopo l'attuazione del presente programma, e nei sei mesi successivi, la Commissione, sentito il Comitato, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto dettagliato di valutazione dei risultati ottenuti, accompagnato, se del caso, da adeguate proposte, anche per quanto riguarda il controllo e le modalità del programma, al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di deliberare prima della fine del periodo contemplato dal presente programma. Tale rapporto evidenzia in particolare la creazione di valore aggiunto, segnatamente di carattere culturale, facendo riferimento all'impatto sulla divulgazione della letteratura nelle lingue meno diffuse, e le conseguenze socio-economiche indotte dal sostegno finanziario concesso dalla Comunità. Tale rapporto si prefigge di valutare, qualitativamente e quanti-

tativamente, in quale misura il programma abbia realizzato gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Alla luce del rapporto di valutazione di cui al primo comma e delle eventuali proposte della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno la possibilità di adottare un nuovo programma, elaborato e sviluppato tenendo conto pienamente delle esperienze fruttuose derivate dal presente programma.

In tale contesto essi potranno prendere, se del caso, le misure necessarie al fine di evitare un'interruzione del presente programma.

Articolo 9

Il presente programma, che contiene le indicazioni pratiche sulla procedura, le antenne di contatto designate dagli Stati membri che consentono di assicurare un'assistenza tecnica per progetti culturali, i termini di presentazione delle candidature, nonché la documentazione che deve accompagnare la domanda, è pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 6 ottobre 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

⁽¹⁾ GU L 99 del 20. 4. 1996, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 87 del 20. 4. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 340 del 29. 12. 1994, pag. 8.

ALLEGATO

PROGRAMMA ARIANNA

Le azioni del presente programma sono volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione della creazione letteraria e della storia dei popoli europei, nonché l'accesso dei cittadini europei alla stessa, in particolare sostenendo la traduzione di opere letterarie, teatrali e di riferimento e progetti pertinenti di cooperazione nel settore del libro e della lettura realizzati in compartecipazione, nonché attraverso il perfezionamento dei professionisti che operano in tale campo.

AZIONE

Aiuti per la traduzione

1. Aiuto per la traduzione di opere letterarie di qualità del XX secolo ai fini di una maggiore diffusione attraverso la pubblicazione.
 - a) L'aiuto è concesso per la traduzione di opere letterarie di qualità del XX secolo (romanzi, novelle, saggi, storia letteraria, biografie, teatro, poesia) rappresentativa della cultura dello Stato membro da cui provengono, che illustrano in particolare le tendenze della letteratura europea contemporanea della seconda metà del secolo e possono interessare un vasto pubblico europeo.
 - b)
 - i) Possono fruire dell'aiuto le opere che sono già state tradotte e pubblicate in due lingue dell'Unione europea (oltre alla lingua originale). L'aiuto è destinato a sostenere la traduzione in almeno un'altra lingua dell'Unione europea, dando la priorità alle traduzioni verso le lingue dell'Unione europea meno diffuse.
 - ii) Per dare priorità alle lingue dell'Unione europea meno diffuse le opere redatte in una di queste lingue possono tuttavia essere considerate ai fini dell'aiuto alla traduzione anche se non sono state tradotte precedentemente in altre lingue comunitarie dell'Unione. L'aiuto è destinato a sostenere la traduzione in un'altra lingua dell'Unione europea. Tali disposizioni si applicano inoltre alle opere:
 - redatte in una lingua di grande diffusione, ma pubblicate in uno Stato membro geograficamente piccolo;
 - redatte in altre lingue degli Stati membri.
 - c) La priorità dovrebbe essere data alle richieste che provengono dalle piccole case editrici indipendenti.
 - d) La domanda di sovvenzione è presentata alla Commissione da uno o più editori cittadini di uno Stato membro. L'accordo del o dei traduttori deve figurare sulla domanda presentata dal o dagli editori. La sovvenzione può coprire fino al 100 % degli onorari del traduttore, negoziati secondo le prassi abituali del mercato interessato. L'editore si impegna a indicare visibilmente il nome dell'autore della traduzione e il contributo della Comunità.

Gli editori debbono attestare di essere titolari dei diritti eventualmente connessi alla pubblicazione e/o alla traduzione dell'opera oggetto della domanda e che, senza il sostegno comunitario, non avrebbero espresso una valutazione commerciale favorevole alla pubblicazione dell'opera tradotta in questione.
 - e) Le opere che possono fruire dell'aiuto sono selezionate due volte all'anno.
2. Aiuto per la traduzione di opere teatrali in vista di una maggiore diffusione attraverso la presentazione al pubblico.

L'aiuto è concesso per la traduzione in due lingue dell'Unione europea di opere teatrali che hanno dato adito a rappresentazioni su scena o diffusioni audiovisive e che hanno già ottenuto un certo riconoscimento da parte della critica e del pubblico.

L'aiuto è riservato, prioritariamente, alle opere recenti del XX secolo.

Le opere proposte per la traduzione dovranno basarsi su un progetto concreto di presentazione al pubblico.

La domanda iniziale è presentata dai direttori, registi o produttori cittadini di uno Stato membro ai fini della presentazione al pubblico dell'opera teatrale. La domanda è rivolta simultaneamente alla Commissione e alle antenne di contatto designate dagli Stati membri che esprimono un parere sull'interesse prioritario dei progetti presentati.

La selezione finale delle opere da tradurre è effettuata tenendo conto in particolare della qualità delle opere proposte per la traduzione. Per quanto riguarda la scelta delle lingue di traduzione, l'autorità competente provvederà affinché vi sia un equilibrio fra le lingue di grande diffusione e quelle di minore diffusione, al fine di accrescere la possibilità che queste opere siano conosciute da un pubblico al contempo vasto e diversificato.

L'aiuto è concesso sotto forma di una borsa di traduzione per un importo massimo di 3 500 ecu, che può essere riveduto ogni anno. La borsa non interferisce con i diritti che potrebbero spettare agli autori o ai traduttori a titolo dell'eventuale rappresentazione, diffusione o pubblicazione dell'opera tradotta.

Le antenne di contatto sono depositarie delle traduzioni realizzate con il sostegno della Comunità e hanno il compito di fornire ai professionisti qualsiasi informazione utile. Al riguardo essi potranno comunicare le traduzioni in questione soltanto a persone od organismi che abbiano ottenuto l'accordo degli aventi diritto in base alla normativa nazionale vigente.

3. Aiuti per la traduzione di opere e di studi di riferimento in vista di una maggiore diffusione dell'informazione nel settore culturale.

L'aiuto per la traduzione di opere e di studi di riferimento in due lingue dell'Unione europea mira a:

- migliorare la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- facilitare gli scambi di informazione e di esperienze e favorire in tal modo la cooperazione fra Stati membri nei settori di cui all'articolo 128 del trattato, in particolare quelli che saranno sviluppati prioritariamente dalla Comunità nel quadro della sua azione culturale.

Tenuto conto, tuttavia, del campo molto vasto che questa azione potrebbe coprire, l'aiuto per la traduzione di opere di riferimento (storia, storia dell'arte, scienze umane, scienze sociali, ecc.) sarà sviluppato, in un primo tempo, sotto forma di un'azione sperimentale e selettiva.

L'aiuto è concesso anche per la traduzione di studi o rapporti dedicati alle prassi e ai sistemi esistenti negli Stati membri nel settore culturale, che consentono di evidenziare i problemi di interesse comune di cui in particolare all'articolo 128, paragrafi 2 e 4 del trattato.

La domanda è accompagnata dalle informazioni necessarie a stabilire l'apporto sostanziale dell'opera o dello studio la cui traduzione è chiesta per la conoscenza del settore considerato, nonché dall'indicazione delle lingue-obiettivo e dall'accordo scritto dell'autore e del traduttore.

Le opere sono proposte alla Commissione direttamente dalle autorità competenti degli Stati membri. Le opere potranno essere tradotte nel maggior numero di lingue ritenuto necessario.

Il contributo comunitario è concesso, previo accordo scritto del traduttore, secondo due tipi di modalità diverse in funzione dell'origine dell'opera:

- se l'opera proposta per la traduzione è presentata, tramite lo Stato membro, da un editore affinché venga proposta sul mercato europeo, l'aiuto comunitario è concesso in condizioni simili a quelle previste per l'aiuto per la traduzione di opere letterarie contemporanee (punto 1);
- se l'opera proposta per la traduzione tramite lo Stato membro non è destinata ad essere oggetto di uno sfruttamento commerciale (effettuato ad esempio, per conto di un'università, di un centro di ricerca, di un istituto specializzato, ecc.) l'aiuto della Comunità è concesso sotto forma di borsa destinata a consentire ai traduttori di terminare il loro lavoro in condizioni simili a quelle previste per l'aiuto per la traduzione di opere teatrali (punto 2).

La Commissione diffonderà ogni anno l'elenco e i riferimenti delle opere tradotte secondo i punti 1, 2 e 3.

Le risorse da stanziare nell'ambito di tale azione saranno pari al 50 % circa della dotazione globale destinata al presente programma. La ripartizione esatta tra le sei azioni del presente programma sarà effettuata secondo le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

AZIONE 2

Sostegno a progetti di cooperazione realizzati in compartecipazione volti a migliorare la promozione del libro e della lettura e l'accesso ad essi da parte dei cittadini

Saranno sostenuti progetti di cooperazione i cui partecipanti appartengono ad almeno tre Stati membri e che siano presentati da reti, associazioni o organizzazioni di professionisti (per esempio autori, traduttori, biblioteche, case editrici di piccole e medie dimensioni, librerie), fondazioni senza scopo di lucro operanti nel settore librario, ovvero collettività regionali (o locali) che hanno sviluppato azioni o programmi specifici nel settore in questione.

I progetti di cooperazione presentati da operatori diversi da quelli di cui al precedente comma non potranno beneficiare dell'aiuto previsto dalla presente azione.

I progetti di cooperazione ammissibili all'aiuto riguardano qualsiasi iniziativa che presuppone la compartecipazione degli operatori suddetti di cui al primo comma (riunioni, convegni, manifestazioni, azioni pilota di cooperazione o di scambio) intesa a promuovere, in particolare:

- a) la conoscenza reciproca della letteratura e della storia dei popoli europei e l'accesso ad esse;

- b) lo sviluppo di iniziative in compartecipazione volte a facilitare:
- l'accesso alle informazioni relative alla diffusione del libro, creando, per esempio, una banca dati che contenga informazioni relative ai libri disponibili sul mercato nonché alle case editrici e al loro settore di specializzazione, per favorire la coproduzione e la copubblicazione di opere europee;
 - la promozione del libro;
 - la traduzione del libro, ivi inclusa la possibilità di costituire una banca di dati semantici (di difficoltà e peculiarità semantiche) per i traduttori tecnici e letterati;
 - l'accesso alla lettura da parte dei cittadini;

c) lo scambio di esperienze e know-how su temi di interesse comune tra professionisti a livello europeo.

I progetti in compartecipazione presentati nel quadro della presente azione debbono rivestire un interesse europeo, ed essere di natura innovatrice o esemplare. Essi dovranno dimostrare che il sostegno comunitario che potrebbe essere accordato al progetto apporta un valore aggiunto concreto.

Sarà dato un aiuto supplementare ai progetti che includono misure per la diffusione dei risultati.

Sono esclusi dal finanziamento comunitario:

- le azioni o manifestazioni oggetto di altri programmi comunitari [settori cinematografico e televisivo (MEDIA II) (¹)], del patrimonio culturale (Raffaello) e delle attività artistiche e culturali (Caleidoscopio);
- i progetti di cooperazione culturale emanati dalle regioni di uno stesso Stato membro o a carattere puramente nazionale o bilaterale;
- la realizzazione di materiale e pubblicazioni a fini commerciali; tuttavia monografie, collezioni riviste, dischi, CD, video, CD-I, CD-ROM sono presi in considerazione quando fanno parte integrante di un progetto;
- le spese di investimento e di funzionamento delle organizzazioni culturali che non fanno parte integrante del progetto presentato.

La riconferma dell'aiuto comunitario di anno in anno sarà valutata da esperti indipendenti designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri, in base alla relazione di attività relativa al progetto presentata dagli organizzatori. Gli esperti indipendenti possono raccomandare modifiche del progetto.

I progetti devono presentare un piano di finanziamento equilibrato che indichi i mezzi finanziari necessari alla realizzazione delle azioni presentate. Il contributo finanziario di un progetto nel quadro di questa azione non può di norma superare il 25 % delle spese totali del progetto preso in considerazione e non può comunque essere superiore a 50 000 ecu. Nel caso di progetti che comprendono misure volte ad accrescere la diffusione dei risultati presso il pubblico o gli operatori del settore, può essere accordato un ulteriore contributo della Comunità, fino al 50 % del costo relativo a questa voce, non superiore tuttavia ad un totale di 20 000 ecu.

In linea di principio non possono fruire del sostegno previsto dalla presente azione i progetti per i quali il contributo comunitario sia inferiore a 5 000 ecu.

I progetti dovranno essere oggetto di una domanda specifica presso la Comunità europea. La domanda dovrà essere accompagnata:

- da una descrizione dettagliata delle azioni da realizzare che precisi, in particolare, il valore aggiunto a livello comunitario;
- da un bilancio preventivo dettagliato del progetto.

AZIONE 3

Perfezionamento dei professionisti che contribuiscono alla conoscenza e alla diffusione delle letterature europee

È concesso un sostegno comunitario specifico, a complemento degli sforzi intrapresi dalle autorità competenti degli Stati membri, al perfezionamento dei professionisti, in particolare i traduttori letterari, al fine di contribuire a migliorare la qualità della traduzione delle opere, nonché di altri operatori del settore del libro e della lettura contemplati nell'azione 2, al fine di contribuire alla promozione delle diverse culture degli Stati membri e all'accesso dei cittadini alle stesse.

(¹) GU L 321 del 30. 12. 1995, pag. 25.

Il sostegno comunitario è accordato sotto forma di borse e indennità integrative di viaggio e tirocini di perfezionamento.

Le borse o altre forme di aiuto comunitario previste nel contesto della presente azione sono concesse per progetti pedagogici da reti, organizzazioni, associazioni, fondazioni, circoli o sodalizi specializzati (in particolare le reti di biblioteche, gli istituti superiori di traduzione, ecc.) previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri.

AZIONE 4

Misure di accompagnamento

A. Misure specifiche

1. Al fine di migliorare la cooperazione culturale nel settore del libro e della lettura, in casi specifici e limitati si potrà concedere un sostegno a progetti di riunioni organizzate a livello europeo oppure a studi e ricerche nel settore del presente programma a condizione che dette riunioni e studi non abbiano ricevuto un sostegno comunitario nel quadro di tale programma.
 2. Le domande devono presentare le garanzie finanziarie necessarie alla loro realizzazione. Il contributo comunitario concesso nel quadro della presente azione non può in alcun caso essere superiore al 50 % delle spese totali della riunione o dello studio né essere superiore a 50 000 ecu.
- B. La Commissione, in collaborazione con le antenne di contatto, adotta le misure necessarie per dare pubblicità e diffondere l'informazione relativa al presente programma, in modo che gli operatori e le reti culturali siano informati delle azioni che li riguardano e sensibilizzati in questo senso.

AZIONE 5

Premio Aristeion, sinergia con l'aiuto per la traduzione

La Comunità concede ogni anno un contributo ai premi Aristeion (Premio letterario europeo e Premio europeo di traduzione).

Le sei opere nominate nel quadro del premio letterario europeo hanno diritto automaticamente a beneficiare dell'aiuto per la traduzione in almeno due lingue supplementari, a condizioni analoghe a quelle previste per l'aiuto per la traduzione di opere letterarie [Azione 1-1.a)], purché una domanda a tal fine sia presentata direttamente alla Commissione da un editore.

AZIONE 6

Partecipazione dei paesi terzi

I paesi terzi di cui all'articolo 4 partecipano al presente programma conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo. La partecipazione o la cooperazione tiene conto degli obiettivi seguenti:

- migliore diffusione della letteratura degli Stati membri nei paesi terzi interessati e migliore conoscenza della letteratura dei paesi terzi interessati negli Stati membri,
 - promozione delle azioni di perfezionamento a favore dei professionisti che contribuiscono ad una maggiore conoscenza e diffusione delle letterature europee, soprattutto i traduttori letterari e i traduttori delle opere di cui all'azione 1, punti 2 e 3 e altri professionisti operanti nel settore librario e della lettura;
 - miglioramento delle sinergie per favorire i progetti presentati dalle organizzazioni professionali di autori e traduttori, dalle biblioteche, dalle case editrici di piccole e medie dimensioni, dalle librerie e dalle associazioni o fondazioni non a scopo di lucro che operano nel settore del libro.
-

Dichiarazione della Commissione

Ad articolo 5 (comitatologia)

La Commissione, nel rispetto delle procedure e degli accordi interistituzionali, informerà il comitato della decisione ARIANNA, nell'ambito del sostegno finanziario fornito dalla Comunità, in merito a tutti i progetti che essa intende finanziare nel quadro della presente decisione.

Dichiarazione del Parlamento europeo

Ad articolo 5 (comitatologia)

Il Parlamento europeo constata che l'articolo 5, paragrafo 3 della decisione relativa al programma ARIANNA non consente al comitato di pronunciarsi sulla selezione di singoli progetti, ma non si oppone comunque al fatto che il comitato sia informato in merito a tutti i progetti che la Commissione intende finanziare.

Il Parlamento desidera ricevere le stesse informazioni da parte della Commissione.

DIRETTIVA 97/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 ottobre 1997

che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾, tenuto conto del progetto comune approvato il 28 maggio 1997 dal comitato di conciliazione,

considerando l'esigenza di introdurre procedure idonee per l'aggiornamento delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 2 e degli articoli 26 e 27 della direttiva 93/16/CEE ⁽⁴⁾, in modo da rispecchiare le frequenti modifiche che intervengono nella formazione e nelle designazioni delle specializzazioni mediche negli Stati membri;

considerando che il ricorso a tali procedure, previste dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾, consentirebbe di migliorare l'efficienza del processo decisionale della Comunità, agevolando in questo modo l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di quei medici specialisti i cui diritti dipendono dall'aggiornamento delle suddette disposizioni;

considerando che le procedure previste dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio dovranno essere applicate in base al *modus vivendi* ⁽⁶⁾ in materia di comitatologia, concordato tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, fino a quando non verrà attuata una revisione dei trattati a norma dell'articolo N, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;

considerando che occorre prevedere un aggiornamento dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 2 per le specializzazioni mediche riconosciute da due o più Stati membri, includendo gli stessi nei relativi elenchi di denominazioni di specializzazioni nel momento in cui la

formazione richiesta in tali Stati è conforme ai requisiti minimi indicati nella direttiva 93/16/CEE;

considerando che è necessario stabilire, agli articoli 26 e 27 della suddetta direttiva, la durata minima dei corsi di formazione per le specializzazioni introdotte, aggiornando, ogniqualevolta risulti necessario, i dati relativi alle altre;

considerando che la Commissione, assistita a titolo consultivo dal comitato di Alti Funzionari della sanità pubblica istituito dalla decisione 75/365/CEE ⁽⁷⁾, è in grado di procedere alle necessarie modifiche dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 2;

considerando che, nell'assistere la Commissione nell'introduzione delle modifiche degli articoli 26 e 27, è opportuno che lo stesso comitato operi in veste di comitato di gestione;

considerando che il comitato consultivo per la formazione medica, istituito nell'ambito della Commissione a norma della decisione 75/364/CEE ⁽⁸⁾ trasmette alla Commissione e agli Stati membri pareri e raccomandazioni nel quadro dell'applicazione della direttiva 93/16/CEE;

considerando che per i cittadini degli Stati membri titolari di diplomi rilasciati da Stati terzi i pertinenti problemi che si presentano nel quadro dell'applicazione delle direttive settoriali devono essere affrontati nel contesto del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 ·

La direttiva 93/16/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. L'elenco delle denominazioni riportate al paragrafo 3 è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 2.»;

2) all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. L'elenco delle denominazioni riportate al paragrafo 2 è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 2.»;

⁽¹⁾ GU C 389 del 31. 12. 1994, pag. 19 e GU C 28 dell'1. 2. 1996, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 133 del 31. 5. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 giugno 1995 (GU C 183 del 17. 7. 1995, pag. 24), posizione comune del Consiglio del 18 giugno 1996 (GU C 248 del 26. 8. 1996, pag. 71) e decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 1996 (GU C 347 del 18. 11. 1996, pag. 31). Decisione del Parlamento europeo del 17 luglio 1997. Decisione del Consiglio del 24 luglio 1997.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 7. 7. 1993, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 167 del 30. 6. 1975, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 80/157/CEE (GU L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 15).

⁽⁸⁾ GU L 167 del 30. 6. 1975, pag. 17.

3) agli articoli 26 e 27 è aggiunto il comma seguente:

«L'elenco delle durate minime delle formazioni specializzate di cui al presente articolo è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 3.»

4) è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 44 bis*

1. Allorché si fa riferimento alle procedure del presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato di alti funzionari della sanità pubblica, istituito dalla decisione 75/365/CEE (*).

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita

la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso:

- a) la Commissione differisce di un termine di due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera a).

(*) GU L 167 del 30. 6. 1975, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 80/157/CEE (GU L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 15).»

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 ottobre 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

Dichiarazione della Commissione

Settimo considerando ter (nuovo)

La Commissione sottolinea il fatto che la necessità di stabilire l'equivalenza dei diplomi di medico ottenuti al di fuori dell'Unione europea rappresenta uno dei problemi pertinenti da affrontare.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1997

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(97/687/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 589/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/96 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 ottobre 1997, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 589/96, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i

quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° novembre 1997, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 ottobre 1997, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Regno Unito:

- 600,000 tonnellate originarie del Botswana
- 1 620,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe
- 392,000 tonnellate originarie della Namibia
- 5,000 tonnellate originarie della Swaziland.

⁽¹⁾ GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 3. 4. 1996, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 589/96, nei primi dieci giorni del mese di novembre 1997 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana:	9 176,000 tonnellate
— Kenia:	142,000 tonnellate
— Madagascar:	7 144,000 tonnellate
— Swaziland:	3 163,000 tonnellate
— Zimbabwe:	2 974,659 tonnellate
— Namibia:	7 957,000 tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
